2.7.F Sezione Specifica "SAR" (assistenza e/o ristorazione a bordo treno)

F.1 In relazione alle specifiche esigenze di carattere tecnico-organizzativo, l'orario ordinario di lavoro settimanale, fissato in 38 ore sarà ripartito in turni di lavoro denominationale lavorativi" che potranno essere articolati anche su periodi superiori a sette giorni purche, nell'ambio del ciclo, siano rispettati i giorni di riposo settimanali previsti e la durata dell'orario di lavoro del ciclo sia fissata in misura proporzionale all'orario settimanale di 38 ore.

L'orario settimanale di 38 ore dovrà comunque essere garantito come media in un periodo di 4 mesi.

F.2 Per i lavoratori di cui al presente accordo, l'orario settimanale in programmazione previsto dal presente CCNL, si calcola e si intende realizzato come media nel torno, con il limite massimo di 46 ore ed il limite minimo di 30 ore settimanali. In tale ambito la programmazione dovrà garantire su base quadrimestrale il rispetto delle 38 ore settimanali. L'azienda pertanto individuerà le condizioni per il rispetto del limite dell'orario settimanale ordinario rapportato al quadrimestre.

F.3 L'orario di lavoro del personale viaggiante è costituito da:

- il tempo intercorrente dall'ora di partenza programmata del treno all'ora di effettivo arrivo;
- il tempo delle operazione da eseguire, non a bordo treno, prima della partenza e doco l'arrivo del treno, pari a 60 minuti per i treni aventi origine nella stazione di pressi servizio, 30 minuti per i treni in transito e 30 minuti dopo l'arrivo del treno. Nel caso non dovesse esserci la necessità di effettuare le operazioni di carico o scarico della merce e delle attrezzature necessarie per il servizio di bordo i tempi accessori sopra elencati saranno di 30 minuti per i treni aventi origine nella stazione di presa servizio e 15 minuti dopo l'arrivo del treno. Diversa quantificazione potrà essere concordata a livello territoriale in fase di definizione dei turni;
- gli spostamenti comandati da effettuare in treno non in servizio, così detti "viaggio fuori servizio", limitatamente al tempo di percorrenza del treno, ora prevista di partenza ora effettiva di arrivo;
- la presenza nell'impianto per l'effettuazione di eventuali servizi a terra (cosiddetti "Riserva");
- l'intervallo fra due servizi o fra un servizio ed un viaggio fuori servizio o viceversa in cui il personale non svolge attività lavorativa (cosìddetta "sosta retribuita").

Il tempo totale concorre alla formazione dell'orario di lavoro stabilito dai cicli lavorativi. La combinazione di più servizi satura il tempo del ciclo opportunamente riproporzionato all'orario di lavoro settimanale contrattualmente previsto.

27. OTT. 2011 '1:28 FEDERTRASPORTO . NE. 554 P. 2

- F.4 La durata massima del periodo di lavoro giornaliero programmato consistente in un servizio di andata e ritorno è pari a 13 ore, prolungabile a 14 ore per i servizi interessanti particolari relazioni ferroviarie.
- F.5 Il riposo giornaliero minimo in residenza è fissato in 11 ore consecutive, riducibili a 10 ore nel caso dei servizi di cui al precedente punto 2.7 F.4, assicurando al lavoratore adeguati periodi di riposo compensativo nel rispetto delle norme di legge.
- F.6 L'assenza dalla residenza sarà di norma programmata per periodi non superiori a 40 ore consecutive.
- F.7 Per quanto non diversamente disciplinato, si applicano la normativa generale di cui al precedente punto 1 e quella particolare per il personale mobile di cui al punto 2 del presente art. 22, riguardante il PDM, PDB e PDS dei servizi SAN, in quanto compatibili, ferma restando la possibilità di definire, a livello di contrattazione aziendale secondo la procedura del successivo punto 2.9, intese per una più articolata organizzazione del servizi di ristorazione a bordo treno, nel rispetto delle norme di legge.

27. OTT. 2611 11:28 REDERTRASPORTO

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

il bi

ART. 26 - MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO

- Il lavoratore malato deve avvertire di norma l'azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro
 il primo giorno di assenza specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se
 diverso dalla propria abitazione.
 - Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore dovrà comunicare all'azienda il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal medico telematicamente.
 - Nei seguenti casi che si indicano a titolo esemplificativo (medico o struttura curante non appartenenti al SSN o con esso non convenzionati, eventi di malattia che richiedono ricovero ospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorso, problemi tecnici di trasmissione del certificato telematico, insorgenza dello stato patologico all'estero) ove entro i tre giorni di cui al precedente capoverso il lavoratore non sia in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia, dovrà inviare all'azienda il certificato medico rilasciato dal medico attestante la prognosi e la data di inizio della malattia o dell'infortunio non sul lavoro.
- 2. L'eventuale prosecuzione dello stato di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio, e deve essere attestata dal certificato medico telematico del quale il lavoratore dovrà comunicare all'azienda il numero di protocollo identificativo entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
 - Nei casi individuati a titolo esemplificativo al terzo capoverso del precedente punto 1, ove entro i due giorni di cui al precedente capoverso il lavoratore, non sia in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia, dovrà inviare all'azienda il certificato medico rilasciato dal medico attestante la prognosi ed il periodo di prolungamento della malattia o dell'infortunio non sul lavoro.

ART. 28 - TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

- 2. Trattamento economico
 - 2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori di 6 mesi.
 - A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l'azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento.
 - 2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l'importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità.
- 6. Disposizioni varie
 - 6.1 Ai fini della sostituzione anticipata fino a 3 mesi di cui al secondo capoverso del precedente punto 1.9 la lavoratrice in stato di gravidanza consegna all'azienda il certificato medico indicante la data presunta del parto.

ART. 29 - TOSSICODIPENDENZA E ALCOOLDIPENDENZA

I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono chiedere di essere posti in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità, ai sensi dell'art. 124 del D.P.R. n. 309/1990 e dell'art. 4 della l. n. 53/2000 e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

ART. 30 - PERSONE CON HANDICAP

E

- Ai sensi di legge le disposizioni del presente articolo si applicano al lavoratore anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori che assistono un parente o un affine portatore di handicap grave entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado nei limiti previsti dalla legge.
- La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 33, comma 1, del T.U. D.Lgs. n. 151/2001, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
- 3. I soggetti di cui al precedente punto 2 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro che applicano il presente CCNL di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
- 4. A condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno, la lavoratrice o il lavoratore che assiste persone con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche in maniera continuativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, commi 3 e 3 bis della legge 5.2.1992, n. 104.
 Tale diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.
- 5. Per i permessi retribuiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 l'azienda anticiperà la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi stessi. A tali permessi si applica, inoltre, quanto previsto dall'art. 34, comma 5 del D.Lgs n. 151/2001 e i permessi medesimi sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello professionale.
- 6. Per quanto riguarda il congedo straordinario per assistenza a portatori di handicap grave, si rinvia all'art. 42 commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del e successive modifiche ed integrazioni. Il congedo straordinario è cumulabile ai sensi di legge, nello stesso mese, coni permessi di cui al precedente punto 3
- 7. Ai sensi del comma 5 dell'art. 33 della citata L. n. 104/1992 il lavoratore di cui al precedente punto 3 ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
- 8. Il lavoratore con handicap in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, dei permessi retribuiti di cui ai punti 3 e 4, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede senza il proprio consenso. Si applica in questi casi quanto previsto al precedente punto 5.
- 9. Quanto stabilito ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica anche in caso di adozione o affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.
- 10. Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni in materia di riservatezza di dati personali.

ART. 39 - TRASFERIMENTI INDIVIDUALI

9. I trasferimenti individuali di cui al precedente punto 1 saranno oggetto di tempestiva comunicazione e di informativa periodica alle RSU territorialmente competenti.

ART. 43 – AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

Le aziende sono altresì tenute a fornire una adeguata ed aggiornata informazione e formazione ai lavoratori sui
rischi per la sicurezza e la salute connessi alla propria attività ed al luogo di lavoro, sulle misure e sulle attività di

protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono esposti in relazione all'attività svolta, sulle normative di salute e sicurezza e di tutela ambientale e le disposizioni aziendali adottate in materia.

ART. 44 - DIVISA

1. E' fatto obbligo al dipendente di indossare sia la divisa prescritta che gli oggetti di vestiario. A tal fine le aziende predisporranno idonei supporti logistici.

ART. 50 - DOVERI DEL PERSONALE

 Il dipendente deve svolgere con diligenza, lealtà e spirito di collaborazione le proprie mansioni osservando le disposizioni del presente CCNL, nonché, ove previsto nelle singole aziende, del Codice Etico e della Carta dei Valori aziendale.

- 2.7.E Sezione Specifica "SAN" (accompagnamento treni notte)
- E.1 L'orario di lavoro settimanale di cui al precedente punto 1.1 sarà ripartito in turni di lavoro denominati "cicli di lavoro" che potranno svolgersi anche su periodi superiori a 7 giorni, purché nell'ambito del ciclo siano rispettati i giorni di riposo settimanale previsti per legge e l'orario di lavoro del ciclo sia fissato in misura proporzionale all'orario settimanale di 38 ore, che dovrà comunque essere garantito su base quadrimestrale.

E.2 L'orario di lavoro del personale viaggiante è costituito da:

- il tempo intercorrente dall'ora di partenza programmata del treno all'ora di effettivo arrivo;
- il tempo delle operazion da eseguire prima della partenza e dopo l'arrivo del treno, pari a 75 minuti per ogni tratta. Diversa quantificazione potrà essere concordata a livello territoriale in fase di definizione dei turni;
- gli spostamenti comandati da effettuare in treno non in servizio, così detti "viaggio fuori servizio", limitatamente al tempo di percorrenza del treno;
- la presenza nell'impianto per l'effettuazione di eventuali servizi a terra (ad es. "Riserva").

Il tempo totale concorre alla formazione dell'orario di lavoro stabilito dai cicli lavorativi. La combinazione di più servizi satura il tempo del ciclo opportunamente riproporzionato all'orario di lavoro settimanale contrattualmente previsto.

- E.3 In considerazione del fatto che i servizi oggetto della presente disciplina speciale si svolgono normalmente a cavallo di due giornate consecutive di calendario, la durata massima di una prestazione programmata di lavoro ordinario non sarà superiore a 18 ore consecutive riferite a un servizio di sola andata o di solo ritorno.
 - Ove il servizio di accompagnamento superi il suddetto limite, la prestazione lavorativa sarà prolungabile, in funzione delle esigenze dell'orario di percorrenza del servizio, sino all'arrivo alla stazione di destinazione, aumentata dei tempi accessori che costituiscono l'orario di lavoro, come stabiliti al precedente punto 2.7.E 2.
- E.4 Data la specificità dei servizi di accompagnamento dei treni notte, al personale addetto non si applicano le disposizioni di cui al 2°, 3° e 4° coma del precedente punto 1.9.
- E.5 I servizi di andata e conseguente ritorno programmati non possono essere più di 4 tra 2 riposi settimanali.
- E.6 L'assenza dalla residenza sarà di norma programmata per periodi non superiori a 70 ore consecutive.
- E.7 I riposi giornalieri fuori residenza potranno essere fruiti nel minimo di 8 ore consecutive, riducibili sino a 6 ore consecutive da concordare in sede di determinazione dei turni a livello aziendale. A livello di contrattazione aziendale, secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere altresì concordata la durata minima del riposo fuori residenza da fruire in casi eccezionali, purché sia comunque garantita al lavoratore una protezione appropriata, come previsto per legge.

- E.8 Il periodo di riposo minimo settimanale non sarà inferiore a 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell'ultima prestazione lavorativa, comprendente semp@re un'intera giornata solare e il riposo minimo in residenza.
- E.9 Per quanto non diversamente disciplinato, si applicano la normativa generale e quelle particolari previste dal presente art. 22 per il personale mobile, in quanto compatibili, ferma restando la possibilità di definire, a livello di contrattazione aziendale, intese per una più articolata organizzazione dei servizi.

Art. 21 - CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE

()
2. DECLARATORIE E FIGURE PROFESSIONALI
(Sezione Speciale Appalti)
Livello Professionale F: GENERICI
Declaratoria
()
Figure professionali esemplificative:

Vengono inquadrati in questo livello:

- lampisti, addetti ai cartelli indicatori non rientranti nel livello di inquadramento superiore;
- addetti alla piombatura dei vagoni;
- addetti alla pulizia delle tubiere, camere fumo, ceneratori;
- addetti al servizio di aggancio e sgancio dei mantici delle carrozze, non rientranti nel livello di inquadramento superiore;
- addetti al carico e scarico da vagone a natante e viceversa nonché allo stivaggio dei materiali sui natanti stessi;
- lavoratori addetti al recapito della corrispondenza ordinaria e raccomandata (sono coloro che oltre al recapito della corrispondenza, registrano, dopo averne sottoscritto elenco per ricevuta, le raccomandate su apposito libro cui verrà apposta la firma dei destinatari),
- operatori del tunnel lavaggio;
- conducenti di carrelli elettrici ed a scoppio esclusi quelli previsti al livello superiore;
- addetto alla lavorazione di accoppiamento in genere, revisionatore binari e scambi decauvilles;
- addetto portabagagli, bagagli registrati e deposito bagagli;
- addetti smistamento merci ed al carico e scarico delle merci;
- pulitori viaggianti;
- addetti pulizia materiale rotabile, piazzali e stazioni, locali, uffici, fosse di visita, gabinetti, officine e squadre di rialzo;
- addetti ai servizi di manovalanza in genere che comportino movimentazione di materiale;
- guardiani notturni che esplicano continuamente la propria attività in ore notturne;
- addetti incenerimento dei rifiuti, compattatori e riduttori;

- addetti alle officine in genere e squadre rialzo, I.E. che compiono lavoro ed operazioni che non richiedono specifiche capacità e sono di aiuto ad operai di livello superiore;
- addetti distribuzione pasti nei posti di ristoro;
- lavoratori che eseguono semplici operazioni, in base a disposizioni predeterminate, su parti meccaniche già smontate;
- lavoratori addetti al semplice controllo dei locali di attesa e che coadiuvano ad eventuali necessità di completamento di semplice operatività manuale e visiva;
- lavoratori addetti al servizio di sorveglianza parcheggi.

Livello Professionale D: OPERATORI

Declaratoria

(.....)

Figure professionali esemplificative:

- Addetti alla manipolazione ed alla ordinaria manutenzione accumulatori, rabbocco e piccole manutenzioni (cambio e fissaggio piastre frontali, maniglie, ecc);
- addetti allo smistamento dei carri;
- addetti al carico e scarico delle merci che durante lo svolgimento di tali prestazioni conducono anche, in possesso del prescritto patentino, il carrello elettrico, diesel o a scoppio;
- conducenti di carrelli elevatori a motore qualora provvedano anche ad operazioni di riparazioni ordinarie e gruisti;
- addetti ai cartelli indicatori che effettuano anche scritturazioni su appositi registri o modelli;
- addetti ai cartelli indicatori che svolgono esclusivamente e con carattere di continuità tali mansioni nei grandi centri di servizio;
- addetti deposito bagagli che pur lavorando essi stessi manualmente provvedono alle operazioni di accettazione e registrazione di fine turno su appositi registri;
- addetti alle officine in genere che compiano lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio; es: fresatori, aggiustatori, calderai, motoristi, tappezzieri, tornitori, attrezzisti, verniciatori, falegnami, lustratori, trapanasti, mollai, fonditori, fucinatori, nichelatori, cromatori, lattonieri o batti lamiere, stagnai, vetrai, piallatori, saldatori autogeni o elettrici, addetti ai forni fusori, allo smontaggio e montaggio locomotive, locomotori o carrelli o pompe ecc, ad apparecchi, centrali termiche, caldaie ecc.
- centralinista di ferrohotel o dormitori, che oltre alla consegna e ritiro di quanto necessario all'utente, svolge operazioni di registrazione dati ed incassi, ecc;
- addetti alla guida di carrelli a scoppio, diesel, elettrici (compresi quelli elevatori) per la cui conduzione è richiesto il patentino;
- autisti conducenti di automezzi per la quale è richiesta la patente di grado C;
- addetti alle operazioni preliminari per l'imbarco e sbarco del materiale rotabile o autovetture;
- conducenti carrelli tipo Simai per il lavaggio delle casse esterne del materiale rotabile e conducenti macchine pulizia e lavaggio dei carri;

- addetti al riordino carri e ricondizionamento colli che svolgano esclusivamente e con carattere di continuità tale mansione;
- addetto al quadro di comando del tunnel lavaggio che effettua operazioni di manutenzione ordinaria;
- conducente automezzo per presa e consegna pasti aziendali nei posti ristoro;
- addetti al carico e scarico delle marci che durante lo svolgimento di tali prestazioni conducono, in possesso del prescritto patentino, il carrello elettrico, diesel, a scoppio;
- addetti al carico e scarico delle merci che durante lo svolgimento di tali operazioni provvedono anche al selezionamento delle merci e/o documenti in magazzino ed ai treni presso i Centri operativi merci (ex CRM) o presso grandi centri di servizio;
- lavoratori addetti ad attività manuali semplici che , ricorrentemente nel corso dell'anno, svolgo operazioni di carico e scarico delle autovetture nelle stazioni e scali;
- lavoratori addetti al recapito della corrispondenza ordinaria e raccomandata che effettuano anche operazioni di smistamento;

Sono altresì inquadrati al liv. Di lavoratori che svolgono una pluralità di mansioni di livello inferiore, che valutate complessivamente, evidenziano significativi elementi di professionalità propri del presente livello . Tali figure professionali sono individuate esclusivamente dalla seguente elencazione:

- lavoratori addetti alle operazioni di pulizia che effettuano non occasionalmente, la pulizia assegnata alla squadra rialzo o la pulizia dei sottocassa presso i depositi locomotive o rimesse;
- lavoratori addetti alla pulizia degli immobili che svolgono non occasionalmente, la loro prestazione su bliancino o ponte o scala aerea o cosiddetta romana;
- lavoratori addetti alla pulizia degli immobili che impiegano con carattere di continuità macchinari con uomo a bordo

Passaggi di posizione retributiva

Tenuto conto della particolarità del lavoro normalmente espletato da aziende che operano in regime d'appalto, i lavoratori appartenenti ai livelli professionali E e \overline{b} , saranno inquadrati nella posizione retributiva E3 e \overline{b} 3 che, in deroga alle norme che regolano il passaggio delle posizioni retributive, punt1.1.1 e 1.2 comma 4, costituiranno posizione retributiva unica nel livello professionale di inquadramento.